Assunzioni di coltivatori in comuni montani

Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della manodopera, ai sensi dell'art. 18 della Legge 97/94, **possono assumere a tempo parziale o in forma stagionale i coltivatori diretti residenti negli stessi comuni** , anche se tali soggetti svolgano l'attività agricola come autonomi iscritti debitamente all' Inps Gestione Agricoli (ex Scau).

Tali tipologie di assunzioni non prevedono oneri previdenziali e permettono dunque di beneficiare, per tutto il tempo del rapporto di lavoro, dell'**esonero totale dei contributi.**

Si ricorda che l'Inps aveva chiarito, con la circolare n. 154 del 16 maggio 1994, che per **comuni montani** si intendono i "*comuni facenti parte di comunità montane"* ovvero i " *comuni interamente montani classificati tali ai sensi della Legge 1102/71 e s.m.i*".

In tal modo, detti coltivatori diretti potranno mantenere l'iscrizione alla Gestione Agricoli dell'Inps (ex Scau) in deroga al requisito dell'esclusività o prevalenza della loro attività autonoma, sempreché risiedano sul medesimo comune/fondo e prestino opera manuale abitualmente ed in forma continuativa nell'azienda agricola, esercitando l'attività di coltivazione o di allevamento e governo del bestiame.

I medesimi lavoratori (agricoltori) non maturano miglioramenti previdenziali ed assicurativi rispetto alle forme di tutela già in godimento per le attività di lavoro autonomo agricolo e né tantomeno maturano diritti previdenziali nei settori di appartenenza delle imprese e dei datori di lavoro che si avvalgono della loro opera.

Per ulteriori informazioni
UFFICIO PAGHE
tel. 0173/226687
e-mail libripaga@acaweb.it

Categoria

1. News Paghe

Data di creazione
3 Agosto 2026